

In materia di lavoro lo studio ha ultimamente patrocinato la causa di alcuni ragionieri pensionati di anzianità contro la loro Cassa di Previdenza.

La vicenda è particolarmente interessante.

Oggetto del contendere, l'introduzione di una ritenuta, operata dalla Cassa a carico di soggetti già pensionati, non più iscritti alla Cassa, sulla base del proprio regolamento, il quale, come è ovvio, può disporre, essendo ora la Cassa una associazione di diritto privato, solo nei confronti degli associati.

Si trascrive di seguito la sentenza.

Corte di Appello di Trento – Sez. Lavoro – n. 34/06 29/6 – 5/7/2006
testo:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento, Sezione Prima, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Chimenz | Presidente |
| 2) Dott. Vincenzo Rizzo | Consigliere |
| 3) Dott. Bernardetta Santaniello | Consigliere Rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 23/06 R.G. promossa con ricorso d'appello depositato in data 29/3/2006

DA

S.F., L.L., R.A., C.M., rappresentati e difesi dagli avv. Enzo e Maristella Paiar di Trento, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in via Giovanelli 2, per delega a margine del ricorso di primo grado

APPELLANTI

CONTRO

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del presidente pro tempore dott. Paolo Salvatori, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Piccininno di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Baracetti di Trento via Milano 4, per delega a margine della memoria di costituzione in secondo grado

APPELLATA

OGGETTO / Previdenza

Appello avverso la sentenza n. 176/05 dd. 6/12/2005 del Tribunale di Trento, in persona del giudice unico dott. Giorgio Flaim

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

In riforma dell'appellata sentenza, dichiara la Corte che la Cassa appellata non ha diritto di effettuare le ritenute di cui in narrativa a carico dei ricorrenti; la condanna per l'effetto a restituire le somme trattenute, per la causale di cui in narrativa, ad ogni singolo ricorrente, maggiorate di rivalutazione e degli interessi di legge da ogni singola ritenuta al saldo.

Con vittoria di spese e onorari e accessori di entrambi i gradi di giudizio.

DI PARTE APPELLATA:

Voglia la Corte respingere siccome inammissibile e/o infondato l'appello proposto dagli appellanti in epigrafe e confermare la sentenza n. 176/05 del Tribunale di Trento.

Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.11.2004 S.F., L.L., R.A. e C.M., premesso di essere titolari di

pensione di anzianità a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ragionieri e Periti Commerciali con decorrenza anteriore al 22/6/2002, avevano chiesto che fosse accertata l'illegittimità dell'operato della Cassa, che, in base all'art. 40 del regolamento adottato con delibera del 20.12.2003 (approvata con D.M. 22/4/2004), aveva loro imposto un contributo c.d. di solidarietà con indebita riduzione del trattamento pensionistico goduto.

Avevano contestato che la Cassa, ente di natura privata, potesse effettuare imposizioni del genere in assenza di specifici poteri scaturenti da norme di legge, per cui ne avevano chiesto la condanna alla restituzione delle trattenute indebitamente operate con le maggiorazioni per rivalutazione ed interessi.

Si era costituita in giudizio la convenuta per sollecitare il rigetto di ogni domanda avversaria, deducendo che la norma regolamentare trovava giustificazione nell'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privati dal D.Lvo 509/94 nel disposto dell'art. 3 comma 12 della L. 335/95.

Il Tribunale aveva respinto la domanda dei ricorrenti con compensazione delle spese di lite, condividendo le argomentazioni svolte dalla cassa anche alla luce della giurisprudenza elaborata sull'argomento dalla Corte Costituzionale e della ragionevolezza dell'imposizione finalizzata a riequilibrare la posizione dei pensionati con il sistema retributivo rispetto a quelli soggetti al sistema contributivo.

Il primo giudice aveva escluso che nella fattispecie concreta fosse pertinente il richiamo operato dai ricorrenti alla decisione della Cassazione n. 22240/04, ritenendo che la norma regolamentare con cui era stato introdotto il contributo di solidarietà in discussione trovasse fondamento nell'autonomia normativa della Cassa di cui al D.Lvo. 509/94 e non nel disposto dell'art. 3 comma 12 della L. 335/95 esaminato dalla Suprema Corte.

Avverso detta sentenza proponevano appello i ricorrenti soccombenti al fine di conseguire l'integrale riforma con l'accoglimento della domanda avanzata: ribadivano che la conclusione cui era pervenuto il Tribunale non aveva alcun riscontro normativo, legittimante il potere autoritativo esercitato dalla Cassa e lesivo del diritto quesito alla percezione della pensione così come maturata; aggiungevano che la l. 335/95 costituiva specificazione dei limiti cui era sottoposta l'autonomia normativa degli enti previdenziali privati, per cui i principi di diritto scaturenti dalla massime della Cassazione richiamate (22240/04 e 11792/05) erano vincolanti anche nel caso concreto.

Si costituiva in questa sede l'appellata per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata specificazione dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado e per sollecitarne comunque il rigetto per infondatezza alla luce delle argomentazioni svolte in primo grado e recepite dal Tribunale; in ogni caso contestava la pretesa avversaria di maggiorare gli eventuali importi da restituire di rivalutazione ed interessi in contrasto con la previsione di cui all'art. 16 della l. 412/91, ritenuto applicabile ai crediti previdenziali dalla Cass. S.U. 14617/02.

All'udienza del 29/6/2006, in esito alla discussione con la precisazione delle conclusioni trascritte in epigrafe, la Corte decideva come da dispositivo in atti di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte ritiene che l'appello proposto sia fondato e meritevole di integrale accoglimento.

In via preliminare, va esclusa la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'impugnazione per mancata specificazione dei motivi di appello: è invece di immediata percezione che gli appellanti hanno contestato e contestano la correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale alle norme applicabili al caso concreto ed in particolare al ritenuto potere di autonomia della Cassa al di fuori dei limiti scaturenti dal D.Lvo. 509/94 e dalla l. 335/95 ed in contrasto con la giurisprudenza elaborata dalla Cassazione.

E' pacifico tra le parti che i quattro ricorrenti/appellanti, alla data di emanazione del regolamento adottato con delibera 20/12/2003, erano già titolari di pensione di anzianità e che la Cassa ne ha disposto la decurtazione temporanea in base alla previsione dell'art. 40 di detto regolamento a fini di riequilibrio finanziario dell'ente.

Si tratta quindi di verificare se l'adozione di tale previsione regolamentare rientri o no nei poteri di autonomia attribuiti alla Cassa dalle citate norme di legge, fermo restando che l'appellata è un ente di natura privata, sia pure investita della gestione di un settore di rilevanza pubblicistica, con la conseguenza che sia il regolamento che lo statuto sono e rimangono atti di natura privata: ciò rileva al fine di escludere la pertinenza dei richiami operati sia dal Tribunale che

dalla difesa della Cassa alla giurisprudenza costituzionale in tema di legittimità di provvedimenti legislativi diretti ad imporre contributi di solidarietà a carico di soggetti già titolari di pensione, essendo evidente che in tal caso non può essere messo in discussione il potere di emanarli con conseguente possibilità di verifica della ragionevolezza degli stessi.

Ciò premesso, si osserva che nessuna delle norme invocate dalla Cassa a sostegno della legittimità del proprio operato consente di attribuirle il potere di incidere sulla posizione dei soggetti che abbiano già maturato il diritto alla pensione e siano come tali creditori di un importo mensile determinato secondo i criteri individuati dall'ente nella sua autonomia normativa, anche in relazione alla fase di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Infatti, al previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 del D.Lvo. 509/94, secondo cui "la gestione economico finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale" risulta integrata e specificata dall'art. 3, comma dodicesimo, della l. 335/95, nel senso che gli interventi di riequilibrio della gestione finanziaria possono essere legittimamente attuati attraverso variazioni di aliquote contributive o diversa parametrizzazione dei coefficienti di rendimento o modifiche di altri criteri di determinazione della pensione destinati a valere esclusivamente per il futuro e senza pregiudizio per le anzianità maturate.

In tale contesto ed a fronte dell'autorevole orientamento espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 22240/04 e 11792/05, sia pure per fattispecie non del tutto corrispondenti a quella in esame, deve escludersi che la Cassa sia legittimata ad incidere sui trattamenti pensionistici in corso di pagamento per attuare una politica di riequilibrio finanziario o di equità sociale: la Cassazione ha infatti chiaramente escluso che la Cassa abbia poteri di adottare atti unilaterali di riduzione dei trattamenti pensionistici a fini di riequilibrio della gestione finanziaria al di fuori di quelli consentiti dalla citata l. 335/95.

Va quindi accolta la richiesta degli appellanti di condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con le maggiorazioni di legge, che nel caso di specie, trattandosi di prestazioni di natura previdenziale, sottostanno al criterio di computo di cui alla l. 412/91 (da ultimo Cass. 5572/04).

Ricorrono giusti motivi, in ragione della peculiarità del caso e del contrasto interpretativo, per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di appello di Trento, sezione prima, definitivamente decidendo nella causa civile come in epigrafe promossa, uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- 1) In riforma della sentenza n. 176/05 dd. 6.12.2005 del Tribunale di Trento, in accoglimento della domanda degli appellanti, accerta e dichiara che la Cassa non ha diritto ad operare le ritenute oggetto di causa e per l'effetto la condanna a restituire alle controparti le somme trattenute maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 16 l. 412/91;
 - 2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Trento, 29 giugno 2006

La Cassa ha cercato di ovviare alla sconfitta con azione di "lobbing", ottenendo l'inserimento in finanziaria di un comma, il comma 763, che convalida, o intende convalidare, ex post il suo comportamento.

Non è detto che ci sia riuscita. Deciderà la Cassazione, avanti la quale pende il procedimento.

Ecco il testo del comma 763 della finanziaria.

"Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs 509/94, e dal D.Lgs 103/96, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto D.Lgs 509/94, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. Il bilancio tecnico di cui

al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs 509/94. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Naturalmente la norma fa giustizia almeno della fondatezza della posizione anteriore della Cassa di Previdenza.

Ma poiché anch'essa richiama il principio del pro rata, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha finora negato che si possano toccare i trattamenti pregressi, ci pare fondato il dubbio che essa non sia sufficiente a "convalidare" i provvedimenti oggetto della controversia, tutti relativi ad anzianità già maturate.

habent sua sidera lites

avv. Enzo Paiar